



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata dal comune di SERRAVALLE PO (Mn)

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Serravalle Po trasmessa in data 8 febbraio 2024, prot. Cdc. n. 1989;

VISTA l'ordinanza n. 43 dell' 8 febbraio 2024 con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Serravalle Po, dopo aver precisato di aver maturato un significativo credito nei confronti di una società immobiliare per tributi comunali (IMU e TARI) con la nota in epigrafe ha chiesto *"..consapevole che la richiesta di parere deve attenere a fattispecie astratte e di carattere generale riguardanti la contabilità*

pubblica, con esclusione quindi di qualsiasi valutazione sul caso specifico..... se sia possibile per un Ente Locale disporre dell'obbligazione tributaria e, in particolare, se possa, nell'impossibilità e nell'antieconomicità di ottenerlo con altre iniziative previste dall'ordinamento, conseguire l'integrale soddisfacimento del credito tributario vantato, comprensivo di sanzioni e interessi, mediante sottoscrizione di un accordo nel quale il soggetto debitore ceda all'Ente la proprietà di alcuni immobili di valore equivalente".

*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Considerazioni preliminari.

In via preliminare la Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità dei presupposti per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 7, c. 8 L. 131/2003.

In base a consolidata giurisprudenza contabile¹ per l'ammissibilità del parere devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dal rappresentante legale;
- il quesito deve rientrare nella materia della contabilità pubblica;
- la problematica sottoposta all'esame della Sezione deve avere carattere di generalità e non può interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti ovvero ad altri organi giurisdizionali.

*

2.1. Ammissibilità in senso soggettivo.

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Serravalle Po, legittimato a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 50 del TUEL.

*

2.2. Ammissibilità in senso oggettivo.

Il quesito sottoposto all'esame della Sezione implica la valutazione di questa Corte sulla possibilità o meno dell'Ente di ricorrere all'istituto civilistico della "*datio in solutum*"², per l'estinzione di crediti di tipo impositivo e come tale non riguarda l'interpretazione e l'applicazione di una norma di contabilità pubblica.

¹ Corte dei Conti, Sezioni Autonomie atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; n. 54/SEZAUT/2010, n. 3/SEZAUT/2014; n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG

In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva del predetto quesito va rammentato che il citato art. 7 co. 8 della legge 131/2003 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di *contabilità pubblica*, ambito oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

La giurisprudenza richiamata alla nota 1) ritiene che la nozione di contabilità pubblica debba essere ricondotta al sistema di norme e di principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti locali.

La Sezione delle autonomie, in particolare, ha chiarito che *«l'ampliamento "dinamico" della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003»* (deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG).

Inoltre, pur essendo la richiesta di parere originata di regola da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione istante, essa deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme e istituti riguardanti la contabilità pubblica, non potendo invece essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale.

Detto in altri termini, la richiesta di parere deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione di contabilità pubblica incerta e controversa, a carattere generale e astratto, al fine di evitare sia l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) sia l'esercizio di una funzione "consulenziale" sull'attività dell'Amministrazione locale.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena esposte il quesito formulato dal Comune di Serravalle Po si delinea inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Inoltre, la richiesta è volta a sollecitare una valutazione preventiva da parte della Sezione di disporre dell'obbligazione tributaria e concludere un accordo con il soggetto debitore di tributi comunali mediante la cessione all'Ente della proprietà di alcuni immobili di valore asseritamente equivalente: tale decisione potrebbe costituire oggetto di successiva verifica da parte della Corte dei conti nell'esercizio tanto delle funzioni di controllo alla stessa intestate quanto delle funzioni requirenti e giurisdizionali alla medesima attribuite.

Giova richiamare in tal senso la giurisprudenza più recente di questa stessa Sezione (deliberazione 121/2022/PAR) che, su fattispecie analoga a quella in esame (anche nella formulazione della richiesta di parere), oltre ad evidenziare che il quesito *“..lungi dal rivestire i caratteri della generalità e dell’astrattezza, per gli elementi fattuali riportati in premessa pare univocamente orientato ad ottenere in tale sede un avallo preventivo di questa Sezione circa la soluzione del caso concreto prospettata dall’Ente, in sé incompatibile con la fondamentale posizione di indipendenza e neutralità della magistratura contabile”*, ha sottolineato *“la carenza nella già menzionata istanza di alcuna norma di contabilità pubblica da interpretare o chiarire nella sua portata semantica e/o applicativa o, ancor meno, di principi contabili finanziari”*. Nel senso dell’inammissibilità la Sezione si è da ultimo espressa anche con la deliberazione n. 20/2023/PAR.

In conclusione, la richiesta deve essere considerata inammissibile dal punto di vista oggettivo.

*

P.Q.M

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio tenutasi il 6 marzo 2024.

Il Relatore
(dott. Maura Carta)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

11 marzo 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)